

**Tribunale Ordinario di Asti**  
**Ufficio Esecuzioni Mobiliari**

N. 651+ 703/2024 R.G.E.

Il G.E. Dott. Rosemma GHIBERTI,  
sciogliendo, fuori udienza, la riserva assunta all'udienza del **13 febbraio 2025**;  
letti gli atti;

vista l'istanza di vendita delle quote della **M.D.C. SOCIETA' SEMPLICE** pignorate in danno di xxx e di xxx depositata da xxx in data **29 maggio 2024** e sulla quale la stessa parte creditrice ha insistito all'udienza cartolare del 13 febbraio 2025 con nota difensiva del 29 gennaio 2025;

esaminata la relazione di stima del **28 gennaio 2025** dell'ausiliario stimatore **dott. Roberto PUNTONI**;

rilevato che, sulla scorta dell'elaborato di stima officioso, emerge che il valore delle quote pignorate della **M.D.C. SOCIETA' SEMPLICE** è pari ad € **53.421,48 di cui il 90% in capo a xxx per € 48.079,33, arrotondato ad € 48.079,00 ed il 10% in capo ad xxx per € 5.342,15, arrotondato ad € 5.342,00** e ritenuto tale apprezzamento meritevole di sicura condivisione, poiché fondato su approfondito esame delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'organismo societario e su corretti parametri tecnico - scientifici, oltre che non contestato dalle parti;

considerato che l'art. 2471 comma 3 c.c. dispone che, se la partecipazione non è liberamente trasferibile e non vi è accordo sulla vendita tra società, creditore e debitore, la vendita ha luogo all'incanto;

rilevata la non sussistenza di detto accordo e considerato che debitore e società sono stati notiziati dell'esecuzione, giusta notifica effettuata da xxx;

ritenuto, pertanto, doversi dar corso alle operazioni di vendita ai pubblici incanti;

ritenuto che la peculiare natura del bene sottoposto a pignoramento renda opportuna la vendita con modalità non telematiche;

visti gli artt. 2471 c.c., 534 c.p.c., 534 *bis* c.p.c., 535, 537, 538, 576 c.p.c.. 581 e 591 *bis* c.p.c.;

**ORDINA**

la vendita ai pubblici incanti, in unico lotto, delle quote della **M.D.C. SOCIETA' SEMPLICE** pignorate in danno di xxx, rappresentative del **90 %** del capitale sociale ed in danno di xxx, rappresentative del **10%** del capitale sociale.

pag. 1 di 4



## DELEGA

del compimento delle operazioni di vendita il **dott. LUCIA COTTO, Notaio in ALBA**, che è contestualmente nominato custode delle cose pignorate.

\* \* \*

La vendita sarà effettuata alle seguenti

### CONDIZIONI

1) La vendita verrà effettuata il giorno **20 maggio 2025 ore 15:00** presso lo studio del Notaio, sito in **Alba Via Cesare BALBO n. 7**;

2) I beni pignorati saranno sottoposti a vendita coattiva nella consistenza indicata e nella descrizione fattane nella documentazione depositata nel fascicolo dell'esecuzione ed, in particolare, nell'elaborato di stima officioso del **28 gennaio 2025**.

3) Il prezzo di apertura dell'incanto viene fissato in **€ 53.421,00**.

4) Ogni offerente dovrà depositare in busta chiusa ovvero a mezzo di plico raccomandato, che dovrà pervenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno non festivo precedente quello delle vendite presso lo studio del Notaio delegato, l'istanza di partecipazione all'asta con domanda irrevocabile d'acquisto, unitamente alla ricevuta di effettuato pagamento su conto corrente bancario intestato alla presente procedura di una somma pari al 10% del prezzo proposto, da imputarsi a cauzione.

5) Le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad **€ 300,00**.

6) Ove le quote restino invendute, il Notaio delegato dovrà fissare nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente (art. 538 c.p.c.).

7) L'aggiudicatario dovrà versare il residuo prezzo (detratto l'importo per cauzione già versato e maggiorato dei costi del trasferimento, che si pongono a carico dell'acquirente) entro quindici giorni dall'inutile decorso del termine di dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria (art. 2471 comma 3 c.c.) nel conto corrente bancario sopraindicato e senza indugio depositare presso lo studio del Notaio delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo. Ove la società presenti, entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria in favore del miglior offerente, un altro acquirente che offra lo stesso prezzo, analogamente maggiorato dei costi di trasferimento, la vendita andrà perfezionata in favore di costui, con pari modalità di documentazione e deposito. In tal caso, il Notaio delegato provvederà senza indugio a restituire all'originario aggiudicatario tutto quanto da questi corrisposto per la vendita rimasta priva di effetto.

### DISPONE

che il Notaio delegato provveda:

1) all'apertura di conto corrente, presso istituto bancario dallo stesso individuato, intestato alla presente procedura e sotto vincolo giudiziario, sul quale dovranno essere corrisposte tutte le somme acquisite alla procedura, e con espresso incarico nominativo del Notaio delegato ad operarvi.

2) alla redazione dell'avviso di vendita con l'indicazione analitica dei giorni in cui verranno effettuati gli incanti, dei riferimenti del conto corrente bancario intestato alla procedura, e con le specificazioni tutte, che dovessero risultare necessarie per il concreto compimento delle attività, rispetto alle modalità di vendita come disposte con la presente ordinanza. L'avviso di vendita dovrà essere pubblicato, unitamente alla presente ordinanza, come notificata alla società, ed alla relazione di stima, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte: a) sul portale telematico delle vendite pubbliche, ai sensi del novellato art. 490 comma 1 c.p.c.; b) sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it). Il Notaio delegato provveda a dare atto, nell'avviso stesso, della possibilità che la vendita resti priva di effetto, ove la società presenti un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 2471 comma 3 c.c.;

3) all'effettuazione della vendita nel giorno, nell'ora e nel luogo di cui all'avviso, con le modalità di cui all'art. 537 c.p.c. e, ove non incompatibili, di cui all'art. 581 c.p.c., redigendone verbale ai sensi dei commi quinto e sesto dell'art. 591 *bis* c.p.c.;

4) alla ricezione od autenticazione della dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;

5) a dare tempestivo avviso a questo Giudice del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. e 176, 177 disp. att. c.p.c.;

6) in caso di diserzione dell'esperimento di vendita, all'abbattimento automatico del prezzo base d'asta nella misura di un quinto (ai sensi dell'art. 538 c.p.c.) e all'immediata riproposizione dei beni in vendita secondo le modalità già stabilite per l'esperimento di vendita andato deserto;

7) alla predisposizione, effettuato il versamento del prezzo dall'aggiudicatario, del decreto di trasferimento delle quote societarie, trasmettendolo senza indugio a questo Giudice unitamente agli atti di procedura;

8) all'esecuzione di tutte le formalità di registrazione, iscrizione o trascrizione richieste dalla legge e conseguenti alla vendita, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ovvero trascrizioni pregiudizievoli conseguenti al decreto di trasferimento, sulla base di una copia autentica del decreto stesso entro trenta giorni dal momento in cui la vendita diventa definitiva;

9) ad effettuare tutte le ulteriori attività di cui all'art. 591 *bis* c.p.c. che dovessero risultare necessarie per il compimento delle operazioni di vendita.

10) nel termine di giorni cinque dal completamento dell'incarico, a depositare al Cancelliere i verbali delle operazioni effettuate, i giustificativi delle spese sostenute e della pubblicità effettuata ed il prezzo netto ricavato dalla vendita, versato su conto corrente bancario intestato alla procedura. Il notaio dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegategli, esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere le vendite se non per ordine del Giudice dell'esecuzione, ovvero di ritardarne la fissazione.

## SUBORDINA

l'esecuzione della vendita al versamento a favore del Notaio delegato dell'importo di € 2.000,00 oltre oneri a titolo di fondo spese, che pone a carico del creditore precedente, e che dovrà essere corrisposto, entro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, su conto corrente bancario intestato alla presente procedura i cui riferimenti saranno comunicati senza indugio dal Notaio delegato;

#### ONERA

il creditore di notificare la presente ordinanza alla **M.D.C. SOCIETA' SEMPLICE** ai sensi dell'art. 2741 comma 2 c.c nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento e di trasmetterne la relativa copia al Notaio delegato per le formalità pubblicitarie.

#### STABILISCE

termine fino al **12 settembre 2025** per lo svolgimento delle operazioni delegate.

#### FISSA

fin da ora l'udienza del **17 settembre 2025 ore 14.00** per la comparizione delle parti finalizzata alla distribuzione od assegnazione delle somme ricavate dalla vendita.

Si comunichi alle parti e si notifichi al Notaio delegato.

Asti, 19/02/2025.

Il G.E.  
(Dott. Rosemma GIBERTI)